

Requisiti ed obblighi per la partecipazione

Gli associati si distinguono in: Fondatori, Onorari e Ordinari.

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione essi sono anche, Onorari e membri del Consiglio Direttivo in numero di due.

Sono Onorari, coloro che vengono fregiati di tale qualifica dal Presidente di concerto con il Responsabile Scientifico per aver contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo dell'Associazione con riconoscimento ufficiale attestante tale onorificenza. Sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

Sono Ordinari, coloro che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 7 del presente Statuto. Possono aderire all'Associazione le persone che intendono intraprendere l'attività di amministratore di stabili in condominio e che svolgono tale attività, ex L. 220/2012. Possono altresì aderire all'Associazione, Società di cui al titolo V del libro V del codice civile, in tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi; Associazioni o Fondazioni, purché siano iscritti tutti coloro che al loro interno svolgano l'attività di amministratore di condominio o immobiliare, che ne condividano le finalità.

Con l'adesione l'associato acquista la medesima qualità nei confronti delle articolazioni territoriali.

La qualità di associato è riconosciuta dietro presentazione di domanda di ammissione all'Associazione, sottoscritta, contenente il nome e/o la denominazione sociale e la dichiarazione di accettare tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto associativo e di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione in conformità del medesimo. Per ottenere l'iscrizione come Associato, il richiedente deve rispondere ai dettami dell'art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e a quanto previsto dal D.M.140/14 sull'obbligo della formazione iniziale e continua.

Potranno essere ammessi, attraverso il Progetto Confirmatio, anche coloro che provengono da altre associazioni o enti, purché dimostrino di aver frequentato il corso di formazione così come previsto dal D.M. 140/14 oppure siano in possesso e possano dimostrarlo, dei requisiti previsti dall'art. 71 bis, co. 2, 5, disp. att. c.c.

La domanda di ammissione impegna a restare iscritto all'associazione per un anno con effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene sottoscritta; essa non è soggetta a rinnovo automatico.

La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo di concerto con il Presidente. La sua validità temporale è di un anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il suo rinnovo può essere effettuato nel corso del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza, nell'arco temporale compreso tra il 1 gennaio e il 31 dello stesso mese fino alla regolarizzazione della posizione associativa, i servizi associativi resteranno sospesi.

Il mancato pagamento della quota associativa, nei termini sopra indicati, comporta l'immediata decadenza dalla posizione di associato.

L'eventuale richiesta di rientro sarà soggetta al versamento degli oneri di segreteria.

Il socio onorario, poiché dispensato dalla quota associativa, qualora decidesse di recedere dall'associazione, dovrà comunicare per iscritto la sua decisione mediante missiva, indirizzata al Presidente e al Responsabile scientifico, via posta (A/R) o posta elettronica (PEC).

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare le norme dello Statuto associativo nonché il Codice Deontologico e i Regolamenti eventualmente approvati e le delibere assunte dagli Organi associativi, è altresì tenuto al dovere di riservatezza in relazione alle discussioni e deliberazioni di detti Organi;
- obbligo, per coloro che esercitano la professione di amministratore di condominio, entro il 9 ottobre di ogni anno, di conseguire l'attestazione della frequenza e del superamento del corso di aggiornamento ex D.M. 140/14.
- corrispondere le quote associative entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza;
- non esercitare attività esterne in conflitto con gli scopi dell'Associazione o porre in essere azioni che possano recare pregiudizio alla stessa.

È fatto obbligo all'associato dimissionario e/o decaduto per mancato rinnovo della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno, a non far uso dei segni distintivi associativi suddetti, in ossequio agli artt. 2598 c.c. e ss e art. 473 c.p.

L'associato dovrà palesare nella sua offerta professionale, carta intestata e/o documento che lo riguarda la seguente dicitura: Professione esercitata ex L. 14 gennaio 2013 n.4.

Sono cause di sospensione il mancato rispetto del codice deontologico A.IM.A.

Gli associati hanno diritto di recedere in qualsiasi momento durante l'anno solare.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto indirizzata al Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aima.roma@pec.it.

Gli associati receduti o che abbiano comunque cessato di aderire all'Associazione non hanno diritto alla ripetizione dei contributi versati a titolo di quota associativa.

Sono causa di cancellazione dall'elenco degli iscritti all'associazione il mancato pagamento della quota associativa nei termini sopra indicati, l'inosservanza delle disposizioni statutarie e regolamentarie e delle eventuali delibere adottate dagli Organi associativi, fatti giuridicamente rilevanti che si pongano in grave conflitto con gli interessi dell'Associazione, il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 71 bis disp. att. c.c.

La cancellazione relativa all'inosservanza delle disposizioni statutarie e regolamentarie e delle eventuali delibere adottate dagli Organi associativi, a fatti giuridicamente rilevanti che si pongano in grave conflitto con gli interessi dell'Associazione e alla venuta meno anche di uno solo dei requisiti, ex art. 71 bis disp. att. c.c. è deliberata dal Collegio dei Probiviri.

Nel caso di cancellazione dall'elenco degli iscritti all'Associazione, nessun diritto può essere avanzato nei confronti del patrimonio dell'Associazione, analogamente, permangono a favore dell'Associazione tutti i diritti di credito derivanti dal mancato pagamento delle quote.

Nell'eventualità della cancellazione l'ex associato sarà diffidato dall'uso dei segni distintivi associativi: logo, timbro e targa.

L'eventuale domanda di reintegrazione da parte dell'associato cancellato o decaduto, a qualsiasi titolo, sarà valutata a discrezione del Collegio dei Probiviri di concerto con il Presidente